

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio elettorale, 19 marzo 2010, prot. n. 4605/1.3.17

Richiesta parere in ordine all'adozione di un PAC nei 45 giorni antecedenti le elezioni.

In relazione alla richiesta di parere in ordine alla possibilità per l'Amministrazione comunale di (...) di adottare, nei 45 giorni antecedenti il voto, un piano attuativo comunale (PAC), attinente la realizzazione di una nuova zona industriale, si ricorda anzitutto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, solo il Consiglio comunale incorre nella limitazione della propria attività dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Pertanto, l'organo elettivo dell'Ente deve limitarsi sino alle elezioni all'adozione degli atti improrogabili ed urgenti.

Infatti, come precisato dal Consiglio di Stato, sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio comunale, non intaccando le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo.

Nel caso di specie, l'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 prevede che i PAC siano adottati ed approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica e possano essere avocati alla competenza del Consiglio comunale qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

Pertanto, allorché il PAC relativo alla realizzazione della nuova zona industriale di (...) sia adottato ed approvato dalla Giunta comunale non si pone alcun problema in quanto, come detto, l'attività dell'organo esecutivo non subisce alcuna limitazione nei 45 giorni antecedenti il voto.

Nella diversa ipotesi in cui dovesse pervenire la richiesta da parte di un quarto dei Consiglieri comunali affinché l'adozione ed approvazione del PAC sia riservata al Consiglio comunale, in assenza di indicazioni normative sulla tempistica di adozione del Piano attuativo, andranno considerati alcuni principi generali in tema di attività dei Consigli comunali nei 45 giorni antecedenti le elezioni.

Il PAC potrebbe essere considerato atto urgente ed improrogabile solo in presenza di alcune determinate condizioni quali, ad esempio, la necessità indifferibile di realizzare opere ed interventi già contenuti nella programmazione generale dell'Ente.

Pare doveroso evidenziare che anche il Ministero dell'Interno ha precisato come sia di fondamentale importanza che il Consiglio comunale valuti attentamente, caso per caso, l'esistenza dei due presupposti dell'urgenza ed indifferibilità, sussistenti ad esempio quando vi sia una scadenza fissata improrogabilmente dalla legge o sia presumibile un rilevante danno per l'Amministrazione comunale quale conseguenza del ritardo nel provvedere.

Alla luce di quanto detto, solo allorché il Piano attuativo fosse adottato dal Consiglio comunale e non dalla Giunta, risulterebbe determinante la motivazione che l'Ente andrebbe a dare alla relativa deliberazione ai fini del rispetto di quanto previsto dal citato articolo 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.